

**Progetto di legge A.C. 2112-bis
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027**

Proposte emendative 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 e Tab.2.4 del Governo e 2.62, 7.039, 8.0159, 8.0160, 20.11, 30.0119, 43.4, 44.3, 45.4, 45.01, 49.21, 52.07, 57.7, 59.12, 64.06, 72.033, 79.51, 79.092, 80.0104, 80.0105, 80.0106, 80.0107, 82.0220, 89.031, 91.032, 93.118, 93.119, 93.044, 104.121, 110.125, 111.04, 113.4, 114.1, 123.032, Tab.A.17, Tab.A.18 e Tab.13.3 dei Relatori e relativi subemendamenti.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, al capoverso articolo 2, al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis. le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, decreto legislativo n. 117 del 2017.

0.2.62.69. Gadda, Del Barba.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, al capoverso articolo 2, al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, decreto legislativo n. 117 del 2017.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

0.2.62.70. Gadda, Del Barba.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte principale, al capoverso articolo 2, comma 9, al comma 4 del capoverso 16-ter, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16 bis del presente testo unico e agli articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90."

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e 350 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

Alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

0.2.62.32. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte principale, al capoverso articolo 2, comma 9, al comma 4 del capoverso 16-ter, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 150 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede:

Alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

0.2.62.33. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte principale, al capoverso articolo 2, comma 9, al comma 4 del capoverso 16-ter, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di 198 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

0.2.62.34. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte principale, al capoverso articolo 2, comma 9, al comma 4 del capoverso 16-ter, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

0.2.62.12. Merola.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte principale, capoverso articolo 2, comma 9, al capoverso Art. 16-ter, sopprimere il comma 10-ter.

0.2.62.38. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «articolo 3» sostituire le parole: 54 per cento con le seguenti: 45 per cento.

0.2.62.6. Grimaldi, Borrelli.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico *internet* e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria *online*.

1-bis. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico *internet*, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni *live streaming*, causano picchi di traffico anche tramite CDN (*content delivery network*). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale, non inferiore al valore medio maggiorato del 50 per cento, superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico *internet*, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria *online*, applicabile in via esclusiva alle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base

(CPS) notificati come «*gatekeeper*» dalla Commissione europea nell'anno precedente, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle medesime aziende.

1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 1-bis, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti eleggibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico *internet* sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

1-quinquies. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo *online* e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.

1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria *online*, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-sexies.

1-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

0.2.62.19. Ubaldo Pagano.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41 le parole «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «del 6 per cento».

0.2.62.5. Grimaldi, Borrelli.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.35. Dell'Olio, Carmina, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.51. Dell'Olio, Torto, Donno, Carmina.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «articolo 5», aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 7-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

0.2.62.25. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «articolo 5», aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 36, secondo comma, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, "Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione" dopo le parole: «suoi eredi o legatari» sono inserite le seguenti: «a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo».

0.2.62.27. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso « Art 5-quater » sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e quelle rese ai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti, da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 nonché attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

0.2.62.14. Rizzetto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 5-quater, inserire il seguente:

Art. 9-bis

(Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci)

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *a-quinquies*) è inserita la seguente: "*a-sexies*) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
3. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera *a-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
4. L'opzione di cui al comma 3 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 si considera effettuato dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
6. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

8. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *a-quinquies*) è abrogata».

0.2.62.60. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «articolo 12», aggiungere il seguente:

Art. 12-bis. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie del nuovo codice doganale)

1. All'Allegato 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 88:

1) al comma 1:

a. la lettera e) è sostituita dalla seguente «e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;»;

b. dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;

b) all'articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;

b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;

2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;

3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono aggiunte le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;

c) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: «(Estinzione del reato - Cause di non punibilità)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.

2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.».

0.2.62.29. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «articolo 20», aggiungere il seguente:

Articolo 20-bis.1

1 Al fine di smaltire l'arretrato tributario, al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art- 22-bis

1 La denuncia dei reati di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* è trasmessa se nel termine previsto non è richiesta dal debitore la rateazione del debito tributario ovvero in caso di decadenza del relativo beneficio. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, hanno efficacia di giudicato nel procedimento penale relativamente all'accertamento della pretesa erariale.

2 Ai fini dell'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 al cui onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.2.62.2. Pella, Cannizzaro.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 20-ter», aggiungere il seguente:

Art. 20-quater

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° luglio 2025, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.029.159 per l'anno 2025 e di euro 8.058.319 a decorrere dall'anno 2026, di cui, rispettivamente, euro 356.009 per l'anno 2025 ed euro 712.018 a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e per buoni pasto.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni :

2025: - 4.029.159;

2026: - 8.058.319;

2027: - 8.058.319.

0.2.62.22. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 20-ter», aggiungere il seguente:

Art. 20-quater

(Fondo per il riordino delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni :

2025: - 28.000.000;

2026: - 28.000.000;

2027: - 34.000.000.

0.2.62.23. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 21-bis», aggiungere il seguente:

Articolo 21 ter

(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 677 è abrogato;

b) il comma 678 è sostituito dal seguente:

"678. Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

0.2.62.21. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso « Art. 23-bis », al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) in deroga a quanto previsto all'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4 citato. Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.48. Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso « Art. 23-bis », al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) la NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale. Il diritto di cui alla presente lettera è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150. La NASpI di cui alla presente lettera non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 104 milioni di euro per l'anno 2026, 102,6 milioni di euro per l'anno 2027, 101,1 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dal 2030.

0.2.62.47. Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 23-ter », al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I lavoratori di cui al primo periodo, che abbiamo maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni possono optare, in accordo col datore di lavoro, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 104 . Nei casi di cui al precedente periodo i coefficienti di trasformazione operano e sono calcolati fino all'età di settantadue anni, in deroga al limite previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0.2.62.3. Pella, Cannizzaro.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale capoverso «articolo 25», al comma 1-bis, sostituire le parole di 8 euro e di 104 euro con le seguenti: di 24 euro e di 312 euro.

Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati in 200 milioni per l'anno 2025, sopprimere l'articolo 123.

.

0.2.62.45. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale capoverso «articolo 25», dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».

1-*quater*. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede:

a) *Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è soppresso."

b) All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

0.2.62.46. Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 25, comma 1-bis, inserire le seguenti parole:

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.62. Onori.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 28-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2027, 375 milioni di euro per l'anno 2028, 397 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

0.2.62.42. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 28-bis», aggiungere il seguente:

Art. 28-ter.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove

professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.2.62.41. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 28-bis», aggiungere il seguente:

Art. 28-ter.

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra

delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.43. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 43, comma 3-bis aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis

1. Per gli anni 2025 e 2026, in occasione dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.

0.2.62.63. Pastorella.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale capoverso: « Art. 47-bis », al comma 2, sopprimere le parole: ai soggetti di cui al comma 1.

0.2.62.17. Berruto, Manzi, Ascani, Orfini, Iacono.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso: « Art. 47-bis », al comma 2, sostituire le parole: inferiore a 15.000 euro con le seguenti: inferiore a 20.000 euro.

0.2.62.16. Berruto, Manzi, Ascani, Orfini, Iacono.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, sopprimere il capoverso «articolo 63».

0.2.62.9. Mari, Grimaldi.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: erogati agli infermieri aggiungere le seguenti: , al personale sanitario, socio-sanitario, del ruolo amministrativo, del ruolo tecnico e professionale.

sostituire il comma 2-ter con il seguente: 2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 89 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 96,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Alla medesima consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.71. Scotto, Guerra.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art. 63, dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano altresì al personale sanitario dipendente delle strutture socio-sanitarie private e accreditate ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-quater*, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.2.62.64. Bonetti.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso « Art. 66-bis», al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata altresì all'adozione da parte della predetta struttura commissariale di un Piano di riequilibrio del rapporto tra sanità pubblica e sanità privata al fine di garantire l'appropriata e corretta erogazione delle prestazioni ordinarie del SSN.

0.2.62.44. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso: « Art. 66-bis » al comma 4, sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 570.000 abitanti.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 428,8 milioni di euro per l'anno 2025, 162,2 milioni di euro nell'anno 2026, 120,4 milioni di euro nell'anno 2027, 143 milioni di euro nell'anno 2028 e 66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.18. Amendola.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso « Art. 66-bis»,dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Ferma restando la sottoposizione al piano di rientro in prosecuzione mediante programmi operativi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla regione Calabria non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Dal 1° gennaio 2025, le funzioni del commissario e sub commissario in carica tornano nella competenza degli organi regionali.

4-ter. Per il triennio 2025-2027, le Regioni che conseguono un saldo di mobilità superiore al 6% ricevono un contributo pari al 10% del controvalore della mobilità passiva per ciascuno degli anni.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 66-bis, dopo le parole: Regione Molise inserire le seguenti: e della Regione Calabria.

0.2.62.31. Cannizzaro.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso « Art. 66-bis»,dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla data di approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e le funzioni del commissario e sub commissario in carica tornano nella competenza degli organi regionali.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 66-bis, dopo le parole: Regione Molise inserire le seguenti: e della Regione Calabria.

0.2.62.30. Cannizzaro.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 66-bis aggiungere il seguente:

Art. 66-ter

(Modifica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)

- 1. All'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la lettera b) è soppressa.*
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

0.2.62.65. Bonetti.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale capoverso «articolo 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-quater:

- 1. alla lettera a), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole: per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità;*

2. alla lettera b), *sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità;

3. alla lettera c), *sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità;

4. alla lettera d), *sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità;

5. alla lettera e), *sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità;

b) *al comma 3-duodecies:*

1. alla lettera a), *sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità;

2. alla lettera b), *sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità;

3. alla lettera c), *sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità;

4. alla lettera d), *sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità;

5. alla lettera e), *sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole:* per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità.

Conseguentemente, agli oneri stimati pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2024, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024»;

e) il comma 7 è soppresso."

b) Alla parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»

0.2.62.39. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso "Art. 72", dopo il comma 3-terdecies, aggiungere i seguenti:

3-terdecies.1. L'esonero di cui ai commi 3-bis e 3-nonies si applica anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:

a) 662202 - Agenti di assicurazioni;

b) 662203 - Sub-agenti di assicurazioni;

c) 662204 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.

3-terdecies.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies.1., pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.2.62.66. D'Alessio.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte consequenziale, sostituire il capoverso Art. 72-bis con il seguente:

Art. 72-bis

(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)

1. In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;
- b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a), e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- 1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme

dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

0.2.62.26. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:

Art. 72-bis

(Maggiorazione credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali 4.0)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-bis:

1) le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 »;

2) dopo il comma 1057-bis è aggiunto il seguente: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

b) al comma 1058-bis le parole: « e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 » e le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

c) il comma 1058-ter è soppresso.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035. »

Conseguentemente, agli oneri stimati in 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)

1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario di cui al comma 1 sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
 - a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
 - b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
 - c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
 - d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.

b) all'articolo 4, come sostituito dalla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

c) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati ».

0.2.62.37. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 72-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 trova applicazione ove stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza. Ai fini del presente comma, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni *manager executive* che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la *governance* delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente comma.

0.2.62.36. Appendino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Carotenuto, Barzotti.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, sopprimere il capoverso «Art. 73-bis».

0.2.62.10. Mari, Grimaldi.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «articolo 72», aggiungere il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'articolo 74 con il seguente:

Articolo 74. (Riversamento credito ricerca e sviluppo- incentivi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole "possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato" sono sostituite dalle seguenti "possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis; in fine, prima del punto, sono inserite le parole ", purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al settanta per cento del dovuto.».

c) al comma 9:

1) le parole "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 gennaio 2025";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate".

d) al comma 10:

1) al primo e al secondo periodo, le parole "entro il 16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2025"

2) al terzo periodo, le parole «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2025»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2025»;

f) al comma 12, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla

procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di cui al comma 9 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.».

2. Per le istanze di adesione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, presentate entro il 31 ottobre 2024, la possibilità di riversare il credito nei limiti previsti dal decreto di cui al comma 7-bis del citato articolo 5 è subordinata alla rinuncia al contenzioso pendente relativo all'atto di recupero o al provvedimento impositivo avente ad oggetto i crediti da riversare. La rinuncia deve essere depositata ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2025.

3. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento del credito di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento del credito deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato.

4. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 1, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.

5. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.

6. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.

0.2.62.28. Cannata.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 76, comma 1, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore *con le seguenti:* il Ministro delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a erogare al soggetto attuatore contributi.

***0.2.62.13.** Ottaviani, Barabotti.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 76, comma 1, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore con le seguenti: il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato a erogare al soggetto attuatore contributi.

***0.2.62.20.** Lai.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso «articolo 77», aggiungere, in fine le seguenti parole: e le parole «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 2.200 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante la seguente modifica:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i

medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

0.2.62.40. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso Art. 91-bis, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 60 milioni:

al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 35 milioni.

0.2.62.7. Grimaldi, Fratoianni.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 91-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 91-ter

(Disposizioni in materia di cooperazione internazionale)

1. Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «trenta».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.166.679 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.2.62.1. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 91-bis», aggiungere il seguente:

Art. 91-ter

(Adeguamento retribuzioni del personale di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2025: - 1.500.000

2026: - 1.500.000

2027: - 1.500.000

0.2.62.4. Pella, Cannizzaro.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 101-bis inserire il seguente:

Art. 101-bis.1

(Disposizioni in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

1 Gli enti locali sottoscrittori dell'accordo di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con, modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che nei tre anni precedenti abbiano ridotto il disavanzo in misura superiore rispetto all'importo della somma di tre anni precedenti iscritta nel bilancio di previsione in coerenza con il piano di riequilibrio finanziario approvato, possono destinare il contributo di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 123, a finalità diverse da quelle del ripiano anticipato del disavanzo di bilancio, esclusivamente per finalità di natura sociale.

0.2.62.61. Pella, Cannizzaro.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso Art. 101-bis, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.1

(Incremento del Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 17, lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione».

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.2.62.67. Bonetti, Ruffino.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art 101-ter, al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

0.2.62.8. Grimaldi, Zaratti.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art 101-ter, al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 438,8 milioni di euro per l'anno 2025, 172,2 milioni di euro nell'anno 2026, 130,4 milioni di euro nell'anno 2027, 153 milioni di euro nell'anno 2028 e 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.52. Provenzano, Serracchiani, Orlando, Barbagallo.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art 101-ter, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico;

sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 398,8 milioni di euro per l'anno 2025, 132,2 milioni di euro nell'anno 2026, 90,4 milioni di euro nell'anno 2027, 113 milioni di euro nell'anno 2028 e 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.56. Serracchiani, Provenzano, Orlando, Barbagallo.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art 101-ter, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: , per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento

dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico;

sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti:* 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.54. Barbagallo, Provenzano, Serracchiani, Orlando.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art 101-ter, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate *inserire le seguenti:* , per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali, nonché per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti:* 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.53. Provenzano, Serracchiani, Orlando, Barbagallo.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, al capoverso Art 101-ter, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate *inserire le seguenti:* nonché per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150;

sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti:* 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.55. Serracchiani, Provenzano, Orlando, Barbagallo.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro annui e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.50. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, capoverso articolo 110, alla lettera b), sostituire le parole: al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, capoverso articolo 120, comma 4-bis sostituire le parole: è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 142,2 milioni di euro nell'anno 2026, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: è incrementato di 408,8 milioni di euro per l'anno 2025, 142,2 milioni di euro nell'anno 2026, 100,4 milioni di euro nell'anno 2027, 123 milioni di euro nell'anno 2028 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

0.2.62.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, al comma 4, sostituire le parole: al comma 4, la lettera è sostituita dalla seguente con le seguenti: al comma 4, la lettera a) è soppressa.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro annui e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.2.62.49. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 5, all'alinea 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente»

0.2.62.58. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 5, all'alinea l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2025 gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente».

0.2.62.59. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, lettera d), sopprimere le parole: ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella.

0.2.62.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, parte consequenziale, all'articolo 110, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) il comma 9 è soppresso.

0.2.62.72. Scotto, Guerra.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sostituire la lettera g) con la seguente: g) al comma 10, al primo periodo, sopprimere la parola: non e sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento con le seguenti: corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento.

0.2.62.11. Mari, Grimaldi.

All'emendamento 2.62 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo le modifiche apportate all'articolo 110, aggiungere il seguente capoverso:

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis

1. In considerazione degli oneri economici ed organizzativi in carico all'Automobile Club d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'organizzazione e la promozione del Gran Premio d'Italia che si svolge presso l'Autodromo di Monza, la disposizione di cui all'articolo 116 decorre dall'anno 2032, anno successivo alla scadenza del rinnovo, in corso di formalizzazione, da parte dell'Automobile Club d'Italia del vigente contratto per la permanenza nel calendario del campionato mondiale di Formula Uno del summenzionato Gran Premio d'Italia. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.2.62.68. Rosato.

Al comma 9, capoverso Art. 16-ter, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti oneri e spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;

b) le somme investite nelle *startup* innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a euro 30.000 è elevato a euro 35.000.

10-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».

all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 54 per cento.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;

b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.».

2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64. (Soggetti passivi) 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;

b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente

determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63.».

3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento.

4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;

b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole «, per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

7. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.

8. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

9. L'assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, sostituire le parole: «è pari al 16 per cento» con le seguenti: «è pari al 18 per cento»;

b) *al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: «è pari al 16 per cento» con le seguenti: «è pari al 18 per cento».*

dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis

(Assegnazione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 5-ter

(Estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Art. 5-quater

1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, possono essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

4. A seguito della istanza della parte, l'organo giudiziario sospende il giudizio fino al termine di novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate accerta che la somma indicata nella istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e ne dà comunicazione al contribuente.

6. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 4, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.

7. L'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, con compensazione delle spese di giudizio.

all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.

dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 10, ultimo periodo, le parole: “ nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.”, sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029, 204 unità.”

2) al comma 10-bis:

2.1) al primo periodo, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026”;

2.2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-ter e 10-quater.”;

2.3) al quarto periodo, dopo le parole: “diritto commerciale” sono aggiunte le seguenti: “; si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 1 e 2, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860”;

b) all'articolo 4, comma 3, lettera d), le parole: “le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado” sono sostituite con le seguenti: “gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria”;

c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente: “ 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.”;

3. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

4. All'articolo 4-*quater*, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,».

5. Al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole: “degli articoli” sono aggiunte le seguenti: “7,”;

b) all'articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.”.

6. Nell'anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-*bis* allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del cinquanta per cento per il Presidente.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l'anno 2025.

8. Per le finalità previste all'articolo 51, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate dell'importo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 20-ter

(Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all' articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189 si applicano anche per l'anno 2025.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Misure relative al personale INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dal 2025.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere, almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.».

Art. 23-ter.

(Abrogazione articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge n. 114 del 1974)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.

all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2025 l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b) del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come anche rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.

dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

(Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti)

1. I lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime

forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al cinquanta per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui ai primi due periodi è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del conoscimento della riduzione contributiva di cui al presente comma, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.

all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis

(Fondo Dote Famiglia)

1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote Famiglia» con uno stanziamento di euro 30.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al presente articolo, la cui entità è stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo, per ciascuno figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con un reddito con ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Per l'attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell'articolo 12, comma 3-bis.

all'articolo 63, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021 stipulato il 2 novembre 2022 erogati agli infermieri dipendenti dalle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a partire dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2025, 57,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 57,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

all'articolo 47:

al comma 1, gli importi ivi indicati sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030;

al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 870,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 470,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis

(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.
3. L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e attuazione da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché l'adozione del piano di cui al comma 2. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

all'articolo 72, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3-*bis*. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3-*ter*. Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.

3-*quater*. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

3-*quinqües*. L'esonero di cui al presente articolo non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle *ex* istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

3-sexies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3-septies. L'esonero di cui al comma *3-bis* non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3-octies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

3-nonies. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3-decies. L'esonero di cui al comma *3-nonies* si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.

3-undecies. L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3-duodecies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

3-terdecies. L'esonero di cui al comma *3-nonies* non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

3-quaterdecies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27

dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3-quinquiesdecies. L'esonero di cui al comma *3-nonies* non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3-sexiesdecies. L'efficacia della disposizione di cui al comma *3-nonies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

3-septiesdecies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

3-octiesdecies. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *3-bis* a *3-septiesdecies* sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-noniesdecies. Il Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2017 e 310 milioni di euro nel 2028.



dopo l'articolo 72, aggiungere i seguenti:

Art. 72-bis

(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)

1. In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77

del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;

b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.».

Art. 72-ter

(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;

b) il comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024».

c) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;

d) al comma 1062, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;

e) al comma 1063, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».

f) il comma 1058-ter è abrogato.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del *made in Italy* adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

4. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:

Art. 73-bis

(Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa)

1. Ai fini dell'attuazione di disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa è istituito, nello stato di previsione del

ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2025 e di 2 milioni di euro nell'anno 2026.

all'articolo 76, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi PEF derivino minori oneri rispetto all'ammontare dei contributi di cui alla presente disposizione, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.

all'articolo 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.600 milioni di euro con le seguenti: 2.200 milioni di euro

dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis

(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) prima delle parole «, alle imprese attive nel settore della produzione primaria» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025»;

b) dopo le parole «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2025»;

c) al comma 2, dopo le parole «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025».

d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione.

2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.»

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».

dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis

(Rifinanziamento fondo missioni internazionali)

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato per l'anno 2025 di 120 milioni di euro.

2. A quota parte degli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

dopo l'articolo 101, aggiungere i seguenti:

Art. 101-bis

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 sono destinati ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;

b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;

c) classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;

d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 101-ter

(Incremento del Fondo per la legalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al secondo periodo, le parole «a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026.»;

b) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027.»;

c) al comma 4 alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo «Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026.»

d) al comma 5, all'alinea 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente «Per l'anno 2026 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.»;

e) al comma 7, al terzo periodo, le parole «a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,» e al quarto periodo le parole «da emanare entro il 31 marzo 2025,» sono soppresse;

f) al comma 8, la parola «non» è soppressa e le parole «in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.»

g) al comma 10, al primo periodo, le parole «non possono» sono sostituite dalle seguenti «possono» e le parole «in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento».

all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla missione 4 - *L'Italia in Europa e nel mondo, programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:*

2025

CP: - 160.000.000

CS: - 160.000.000

b) alla missione 8 – Soccorso civile, programma 5 – Protezione civile, U.d.V. 6.2, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2026

CP: - 7.000.000

CS: - 7.000.000

c) alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: 740.000.000

CS: 740.000.000

2027

CP: 460.000.000

CS: 460.000.000

d) alla missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: -

CS: -

2026

CP: -

CS: -

2027

CP: -

CS: -

Anno 2031 riduzione 123.000.000 di euro

e) alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio – U.d.V. 1.6, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 0

CS: - 101.000.000

2026

CP: - 0

CS: - 0

2027

CP: - 0

CS: - 39.000.000

Riduzione di 50.000.000 di euro per l'anno 2029.

f) alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 12 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria – U.d.V. 1.11, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 155.000.000

CS: - 155.000.000

Riduzione di 20.000.000 di euro per l'anno 2028 e 12.000.000 per l'anno 2029

g) alla missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare– U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 33.700.000

CS: - 33.700.000

2026

CP: - 136.700.000

CS: - 136.700.000

2027

CP: 1.300.000

CS: 1.300.000

Riduzione di 48.700.000 di euro per l'anno 2028 e 18.700.000 per l'anno 2029

Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy:

- a) missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 13 - Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, unità di voto 1.8, apportare le seguenti modificazioni:

2026

CP 200.000.000

CS 200.000.000

2027

CP 200.000.000

CS 200.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca", Programma 6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione", U.d.V. 1.3

2025

CP: 7.700.000

CS: 7.700.000

2026

CP: 7.700.000

CS: 7.700.000

2027

CP: 7.700.000

CS: 7.700.000

e successivi

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono apportate le seguenti variazioni:

Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; Programma 06 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale U.d.V. 2.6:

2025:

CP:0

CS:0

2026:

CP: 0

CS: 0

2027

CP: 350.000.000

CS: 350.000.000

2028:

CP: 75.000.000

CS: 75.000.000

2.62. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le parole: Ferma restando la scadenza del 2030 delle concessioni delle reti di distribuzione elettrica, e la scadenza del 2025 per bandire le gare per le nuove assegnazioni,

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono stabiliti i criteri *fino alla fine del periodo;*

c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

0.7.039.3. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *inserire le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

b) al comma 2:

1)al primo periodo, sopprimere le parole: in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3.

2) sopprimere il secondo periodo.

c) al comma 3 sopprimere il secondo periodo

0.7.039.5. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

0.7.039.4. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché attraverso l'avvio di meccanismi di demand-response

0.7.039.2. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono stabiliti i criteri fino alla fine del periodo;

b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

0.7.039.1. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono stabiliti i criteri fino alla fine del periodo;

b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'approvazione di cui al primo periodo non comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale. Le imprese distributrici titolari delle concessioni di cui al comma 1 continuano a svolgere il servizio di distribuzione fino alla conseguente riassegnazione mediante gare da indire nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

0.7.039.8. Pavanelli, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, sopprimere il comma 3.

0.7.039.9. Bonetti.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, comma 3, sopprimere il secondo periodo

0.7.039.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quarant'anni con le seguenti: quindici anni

0.7.039.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)

1. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteorologici estremi;
- b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
- c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;
- d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri

di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva.

L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a quaranta anni.

7.039. I Relatori.

Al capo II del titolo II della parte I, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica)

1. Al numero 1-*septies*) della parte II-*bis* della Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «attività sportiva invernale» sono inserite le seguenti: «e alpinistica»;

b) la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, rispettivamente,»;

c) dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale Italiano,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

8.0159. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei Relatori, parte principale, dopo l'articolo Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter

1. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:

a) il numero di licenza del taxi;

b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;

c) l'importo totale addebitato al cliente;

d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della *privacy* del cliente.

3. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.

5. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.8.0160.5. Pastorella.

All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei Relatori, parte consequenziale, capoverso Art. 23-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , a domanda,.

0.8.0160.3. Scotto, Guerra.

All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei Relatori, parte consequenziale, capoverso Art. 23-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I lavoratori di cui al primo periodo, che abbiamo maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni possono optare, in accordo col datore di lavoro, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 104 ("quota pensione 104"). Nei casi di cui al precedente periodo i coefficienti di trasformazione operano e sono calcolati fino all'età di settantadue anni, in deroga al limite previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0.8.0160.2. Casasco, Pella, Cannizzaro, Squeri, Battilocchio.

All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei Relatori, parte consequenziale relativa all'articolo 84, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: di 1.610 posti di sostegno con le seguenti: 5000 posti di sostegno.*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma pari a 81,8 milioni di euro nel 2025 e 245,5 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

0.8.0160.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei Relatori, parte consequenziale relativa all'articolo 84, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: di 1.610 posti di sostegno con le seguenti: 5000 posti di sostegno.*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri pari a 81.831.667 euro per l'anno 2025 e 245.495.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 25 milioni di euro per il 2025 e 75 milioni di euro dal 2026, a valere sulle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al precedente comma 1, quanto a 56.831.667 di euro per l'anno 2025 e quanto a 170.495.000 di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

0.8.0160.1. Piccolotti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

1. Nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.

2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente:

all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

3-ter. Le risorse stanziare con la legge 8 agosto 2024, n. 118 sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.

3-quater. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «non possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di montante contributivo)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24. I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva di cui ai primi due periodi sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 1.

all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di allineare il *target* previsto dal Piano “Italia a 1 Giga” - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 “Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)” a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento-è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano, nonché l’onere complessivo dell’investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.

1-ter. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del “Piano Italia 1 giga” di cui al PNRR Missione 1, Componente 2, Investimento 3 “Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)”, il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l’80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell’intervento di ciascun comune.».

all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.610 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 21,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 74 milioni di euro per l'anno 2026, a 71,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, a 74 milioni di euro per l'anno 2032 e a 74,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1.

all'articolo 96, al comma 3 sostituire le parole: il termine di cui al comma 2 con le seguenti: i termini stabiliti

all'articolo 143 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

8.0160. I Relatori.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, sopprimere il comma 3-bis.

0.15.8.7. Toni Ricciardi.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-bis, sostituire le parole: raddoppiabili in caso di con le seguenti: aumentati a 201 euro in caso di.

0.15.8.17. Del Barba.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, sopprimere il comma 3-ter.

0.15.8.9. Braga.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

0.15.8.21. Gadda, Del Barba.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

0.15.8.20. Gadda, Del Barba.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 4 per cento per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti

0.15.8.16. Pellicini.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 3,01 per cento.

0.15.8.18. Del Barba.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 3,0001 per cento.

0.15.8.19. Gadda, Del Barba.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), n. 2), sostituire le parole: alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza, con le seguenti: a finanziare il ricorso agli ammortizzatori sociali sul territorio di competenza.

0.15.8.6. Toni Ricciardi.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti: o derivanti da fenomeni di calo demografico.

0.15.8.8. Manes, Steger.

All'emendamento 15.8 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 17, aggiungere la seguente:

all'articolo 72, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente: «Art. 8-bis. (Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa). 1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, stabiliscono, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve in ciascuna parte del proprio territorio e in ciascun edificio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Per le finalità del presente articolo, sono locazioni brevi anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa.

3. La soglia di cui al comma 1 è stabilita in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, avuto riguardo, in particolare, per:

a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;

b) la distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

c) la presenza di attrattive turistiche;

d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;

e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

f) ogni altro elemento utile per valutare l'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.

4. Il comune individua le zone di cui al comma 3 o sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.

5. I ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ai comuni i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è accessibile ai comuni.

6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.

7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale.

8. Nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.

9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.

10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, laddove per le stesse non è richiesta ai sensi della disciplina di riferimento la destinazione d'uso turistico-ricettiva. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».

2-ter. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-bis. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio della condizione abitativa adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8 e 8-bis.».

2-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPRESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) procede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

2-quinquies. I comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione al CIPRESS.

2-sexies. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative adottate dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, restano comunque vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al presente articolo e che abbiano adottato il regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento.

2-octies. Agli oneri di cui al presente articolo derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le risorse rinvenienti all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

0.15.8.11. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 72-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) premettere la seguente: 0a) Al comma 2 e ovunque ricorrano nell'articolo le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026»;

2) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) Al comma 5 lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'azienda può autocertificare che l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo»;

b-ter) Al comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l'utilizzo e l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi»;

3) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

*g-bis) al comma 10, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d'imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza delle documentazioni»;*

g-ter) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» sono premesse le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni»;

4) *alla lettera h), sostituire il numero 1) col seguente:* 1) Il primo periodo è sostituito con il seguente: «In deroga alla normativa di riferimento, il credito d'imposta è cumulabile con i certificati bianchi aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed al numero di tali certificati non si applica alcuna riduzione in conseguenza di detto cumulo»

5) *alla lettera h), numero 3), dopo le parole:* di cui al periodo precedente, *aggiungere le seguenti:* con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché";

6) *alla lettera h), dopo il numero 4 inserire il seguente:* 5)

b) al comma 2 , dopo le parole: a tutti gli investimenti *inserire le seguenti:* sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché".

0.15.8.4. Casasco, Squeri.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 72-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le parole: «30 aprile 2026» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il credito di imposta può essere riconosciuto, in alternativa, alle imprese, alle energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alle ulteriori integrazioni e modifiche del decreto di cui al periodo precedente, al fine di realizzare la riduzione degli adempimenti e semplificazione del procedimento per l'accesso ai crediti di imposta Transizione 5.0, di favorire l'automaticità del meccanismo, e di garantire che verifiche preventive e controlli successivi in ordine alla sussistenza dei requisiti e al rispetto degli obblighi previsti non pregiudichino l'attuazione della misura.

0.15.8.13. Bonetti.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 72-bis, comma 1, lettera g), capoverso 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di prassi

0.15.8.10. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 73-bis», aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.1

(Fondo imprenditoria femminile)

1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.15.8.14. Bonetti.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, sopprimere il capoverso «Art. 73-ter».

0.15.8.15. Bonetti.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 73, capoverso «Art. 73-ter», comma 1, dopo le parole: i soggetti che erogano finanziamenti bancari aggiungere le seguenti: superiori ad euro 200.000.

0.15.8.5. Peluffo.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 73-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le parole da: , derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, fino alla fine del comma;*
- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: fissati dal decreto di cui al comma 5;*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere individuati ulteriori eventuali con le seguenti: del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati*

0.15.8.1. Frassini, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 75, inserire la seguente:

all'articolo 77, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto anche alle imprese che abbiano effettuato gli investimenti di cui al medesimo articolo 16 entro il termine del 15 novembre 2024, per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti a decorrere dal 1° settembre 2022, per un valore complessivo degli investimenti effettuati superiore a 50 milioni di euro ed inferiore o uguale a 100 milioni di euro.

1-ter. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1-bis, i soggetti interessati inviano all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2025, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti di cui al medesimo comma 1-bis.

0.15.8.2. Ottaviani.

All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 75, inserire la seguente:

dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 77 trovano applicazione anche per le province di Frosinone, Latina e Rieti, quest'ultima con riguardo alle criticità connesse agli eventi sismici del 2016, in quanto aree già ammesse agli interventi agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ed oggi rientranti nelle cosiddette «zone c non predefinite», come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.

0.15.8.3. Ottaviani, Trancassini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,».

3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n.83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 5, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;

2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza»;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «sono definiti» sono inserite le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».

Conseguentemente:

all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;

dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;

b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono

a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;

c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;

d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;

e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;

f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;

g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;

h) al comma 18:

1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica

Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo ed del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:

Art.73-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;

c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;

d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono soppresse.

Art. 73-ter.

(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, e il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.

2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:

a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo soggetto alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;

b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 35 per cento del medesimo rapporto: 1 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

c) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 50 per cento del medesimo rapporto: 1,5 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

d) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere

produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) «Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi», per le finalità di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze».

6. Per le finalità di cui al comma 1, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c) del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti nel conto ditorereria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.

5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.

15.8. Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

20.11. I Relatori.

All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 23, Art. 23-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo, comma 557, della legge n. 213 del 2023, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti parole «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

0.21.2.20. Boschi, Del Barba.

All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 23, Art. 23-ter, capoverso «Art. 33-bis», sopprimere il comma 2.

0.21.2.2. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

All'emendamento del Governo 21.2, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 33, aggiungere la seguente:

all'articolo 34, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni» .

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) in relazione agli oneri pari a 300 milioni per l'anno 2025:

1) all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: "120 milioni per l'anno 2025" con le seguenti: "20 milioni per l'anno 2025"

2) sopprimere l'articolo 123.

b) in relazione gli oneri pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'emendamento 2.62 del Relatori, parte consequenziale, articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»

0.21.2.8. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento del Governo 21.2, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 33, aggiungere la seguente:

Conseguentemente all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27-bis, comma 4, dopo le parole: «al padre adottivo o affidatario» sono aggiunte le seguenti «ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario»;

b) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

1) in relazione agli oneri pari a 300 milioni per l'anno 2025:

a) all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: "120 milioni per l'anno 2025" con le seguenti: "20 milioni per l'anno 2025"

b) sopprimere l'articolo 123.

2) in relazione gli oneri pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'emendamento 2.62 del Relatori, parte consequenziale, articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»

0.21.2.9. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

All'emendamento 21.2 del Governo , parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. In via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 1.340.873 per il 2025 e a euro 2.681.746 per il 2026.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118,5 milioni per l'anno 2025, di 197,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

0.21.2.12. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'emendamento 21.2 del Governo , parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026, 2027, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027".

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

0.21.2.13. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 21.2 del Governo , parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

0.21.2.10. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'emendamento del Governo 21.2, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 47

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 48, al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.21.2.17. Bonetti.

All'emendamento 21.2 del Governo , sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 48

***0.21.2.3.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

All'emendamento 21.2 del Governo , sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 48

***0.21.2.5.** Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 21.2 del Governo , parte consequenziale relativa all'articolo 48, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicano entro il 31 marzo 2025, nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicano, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.

0.21.2.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 21.2 del Governo , parte consequenziale relativa all'articolo 48, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.

2-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.

2-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

2-quinquies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 2 quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

0.21.2.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'emendamento 21.2 del Governo, sopprimere la parte consequenziale relativa al capo I, Titolo XIII, Parte I,

0.21.2.16. Cattoi.

All'emendamento 21.2 del Governo , parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, art. 98-bis, comma 2, capoverso comma 3-undecies, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché agli interventi di contenimento e mitigazione del rumore prodotto dagli aeromobili

0.21.2.4. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, art. 98-bis, al capoverso art.98-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o l'implementazione di quelle già esistenti per il comune o i comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiore a ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

0.21.2.11. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, art. 98-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:

3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente, per ogni passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea è destinata la quota pari a 0,50 euro dell'incremento dell'addizionale disposto dall'articolo 4, comma 75, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.";

2) al capoverso «comma 3-sexies» sopprimere il primo periodo;

3) al capoverso «comma 3-septies» sostituire le parole: 3-sexies con le seguenti: ai commi precedenti e le parole: dell'incremento con le seguenti: delle somme;

4) al capoverso «comma 3-octies» sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;

5) al capoverso «comma 3-novies» sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;

6) al capoverso «comma 3-decies» sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;

7) al capoverso «comma 3-undecies» sostituire le parole: al comma 3-sexies con le seguenti: ai commi 3-quinquies e 3-sexies e sostituire le parole dall'incremento con le seguenti: dalla quota;

8) al capoverso «comma 3-duodecies» sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;

b) dopo il comma due inserire il seguente:

2-bis All'articolo 4, comma 75, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono così ripartite per 1,5 euro e versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2, e per 0,5 euro ai comuni aeroportuali secondo le modalità previste dai commi 3 quinquies e ss. dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»

0.21.2.15. Cattoi.

All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, art. 98-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso «comma 3-sexies» con il seguente:

3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale disposto dal comma 3-quinquies:

a) è destinato quanto a 0,40 centesimi di euro per passeggero, al Comune o ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui l'aeroporto insiste sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città Metropolitana;

b) è riversato, quanto a 0,10 centesimi di euro per passeggero, all'entrata dello Stato ed assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, accertamento e riscossione coattiva di cui all'articolo 2, commi 11-quinquies e 11-sexies della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

b) sostituire il capoverso «comma 3-decies» con il seguente:

3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale disposto dal comma 3-quinquies del presente articolo sono versate da parte dei gestori aeroportuali, quanto a 0,40 centesimi di euro per passeggero, direttamente in favore dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane beneficiari secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies e, quanto a 0,10 centesimi di euro per passeggero, all'entrata dello Stato per essere assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione prevista dal comma 3-quinquies. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva nei confronti dei vettori debitori è in carico, per le quote di relativa spettanza, ai Comuni, alle Province o alla Città metropolitana beneficiari e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

c) al capoverso «comma 3-duodecies» sostituire le parole: entro il 15 marzo 2025 con le seguenti: entro il 30 giugno 2025

0.21.2.14. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

All'emendamento 21.2 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, aggiungere la seguente:

all'articolo 112, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli enti di cui al presente comma sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

0.21.2.18. Bonetti.

All'emendamento 21.2 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, aggiungere la seguente:

all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con: 114,67 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 192 milioni di euro

0.21.2.19. Bonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.

(Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».

Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)

1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. – *(Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)* –

1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

2. Il comma 1 non si applica alle strutture territoriali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106»;

dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica. ;

all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, inserire, infine, le seguenti parole: , salvo quanto disposto dal comma 1-bis del presente articolo»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le lavoratrici autonome di cui al comma 1 del presente articolo iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 1 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

all'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 866,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 466,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dandopriorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

al capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.

11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in

usoper la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.

11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata».

2. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti:

«3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.

3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.

3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo di passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.

3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.

3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, entro il primo trimestre di

ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province e delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies*, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-*duodecies*.

3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies* sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-*duodecies*. La comunicazione di cui al comma 3-*septies* costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.

3-undecies. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-*sexies* destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies* alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.

3-duodecies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-*quinqüies* a 3-*undecies*, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies*».

al capo II del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-*bis*.

(Disposizioni in materia di indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

21.2. Governo.

All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».

Conseguentemente ai maggiori oneri valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) *in relazione agli oneri pari a 500 milioni per l'anno 2025 dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).* - 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è soppresso.;

b) in relazione gli oneri pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'emendamento 2.62 dei relatori, parte consequenziale, articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

0.30.0119.3. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a sessanta anni senza carichi di cura;».

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 620 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: "Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse). - 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è soppresso.

b) all'emendamento 2.62 dei Relatori, *parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»

0.30.0119.7. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patti di attivazione digitale» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del Comune di residenza».

0.30.0119.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione».

0.30.0119.5. Barzotti, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Carotenuto.

All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, , lettera c), numero 3), capoverso 7-bis, sostituire la parola: prorogabile con la seguente: prorogata.

0.30.0119.2. Mari, Grimaldi.

AAll'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto l legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,

a) all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

b) all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno2025

0.30.0119.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei Relatori, parte principale, articolo 30-bis, comma 1, lettera d), numero 2.2, lettera a), sostituire le parole: 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni per l'anno 2026 con le seguenti: 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 589,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 353,8 milioni per l'anno 2026.

0.30.0119.1. Grimaldi, Mari.

Al capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e di finanziamento del sistema duale)

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera b):

1) al numero 1), le parole: «euro 9.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;

2) al numero 2):

2.1) al primo periodo, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»;

2.2) al secondo periodo, le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.190»;

2.3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500», le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «8.190», le parole: «euro 3.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.640» e le parole: «1.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.950»;

c) all'articolo 12:

1) ai commi 1 e 4, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;

2) al comma 7, le parole: «importo mensile di 350 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo mensile di 500 euro»;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso»;

d) all'articolo 13:

1) al comma 8:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;

1.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;

2) al comma 9:

2.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;

2.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 170 milioni di euro per l'anno 2026 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 – Politiche per il lavoro, Programma 1.1 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: 350.000.000

CS: 350.000.000

2026:

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2027:

CP: 3.000.000

CS: 3.000.000

30.0119. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte principale, sopprimere il capoverso Art. 38-bis.

0.38.097.1. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

All'emendamento 38.097 del Governo, parte principale, sostituire il capoverso «Art. 38-bis» con il seguente:

Art. 38-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i caregiver, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:

- a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
- b) la presenza dello psico-oncologo nell'équipe multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.
3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

Conseguentemente:

- a) *sostituire la parte consequenziale con la seguente:* Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66;
- b) *in relazione agli oneri pari a 2 milioni annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole:* 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

0.38.097.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

All'emendamento 38.097 del Governo, parte principale, sostituire il capoverso «Art. 38-bis» con il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare).

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.
2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con

gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dai seguenti: « 255. Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza».

4. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

5. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 5, lettera a).
7. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 5, lettera a), e 6, può revocare il caregiver familiare.
8. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:
- a) nel caso di revoca di cui al comma 7;
 - b) in caso di decesso dell'assistito;
 - c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 5, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 5, lettera b);
 - d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;
 - e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.
9. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui al comma 3 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000.
10. Per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9 l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 11.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
- a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;
 - b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 9.
12. Il contributo di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le misure volte a garantire:

- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- f) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;
- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
- h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
- i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

- j) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- k) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
- l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- m) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
15. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
16. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.
17. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
18. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.
19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
20. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.
2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
21. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:
« Art. 24 - (Cessione dei riposi e delle ferie) - 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le

particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».

22. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 22.

24. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

25. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 24, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo.

26. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

27. La Giornata nazionale di cui al comma 26 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

Conseguentemente:

a) *in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole:* 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* 70 milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

b) *sostituire la parte consequenziale con la seguente:* Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66

0.38.097.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte principale, comma 1, sostituire le parole da: , fino all'adozione fino a: variazioni di bilancio con le seguenti: sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

Conseguentemente:

a) *alla parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:*

Art. 66.

(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)

Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.».

b) *in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.*

0.38.097.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte principale, capoverso Art. 38-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle maggiori risorse derivanti dal periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con 70 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

0.38.097.10. Bonetti, Grippo.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, sopprimere la parte consequenziale.

0.38.097.2. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.

All'emendamento 38.097 del Governo, sostituire la parte consequenziale con la seguente:
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66.

0.38.097.9. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66

(Rifinanziamento del Fondo per il Gioco d'azzardo patologico)

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

0.38.097.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi

leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.

0.38.097.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 66, sopprimere il comma 5.

0.38.097.3. Grimaldi, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 66, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

0.38.097.11. Bonetti.

Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degliinterventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondoper le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nellearee di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministrodell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarievariazioni di bilancio».

Conseguentemente,sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo sub anno per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del ruolo sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
5. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».

7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

38.097. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43

(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

1. Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite».

43.4. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, il fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

44.3. I Relatori.

All'emendamento 45.4 dei Relatori, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: del percipiente aggiungere le seguenti: a condizione che quest'ultimo abbia stabilita la residenza fiscale sul territorio italiano.

0.45.4.1. Grimaldi, Zanella, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

45.4. I Relatori.

Al capo III del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis

(Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, nonché delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 369, lettere *a)* e *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinata all'incremento del contributo per la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per lo sviluppo dei medesimi progetti in tutto il territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics World Winter Games Torino 2025* tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e la fondazione "Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali *Special Olympics Torino 2025*", l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore della medesima fondazione è incrementata di un milione di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di

partecorrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come rifinanziato dalla presente legge.

45.01. I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole: con determinazione del direttore tecnico-scientifico con le seguenti: con determinazione del presidente, su proposta del direttore tecnico-scientifico.

49.21. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 52.07 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e ad abbattere le liste di attesa della Regione

0.52.07.1. Quartini, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art.52-bis.

(Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio «Montezemolo» di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti)

1. Al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio “Montezemolo”, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, la Corte dei conti è autorizzata a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

52.07. I Relatori.

All'emendamento 57.7 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: fino a 10 euro con le seguenti: fino a 5 euro e le parole: 50 milioni con le seguenti: 25 milioni.

0.57.7.1. Grimaldi, Zanella.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4. Con decreto del Ministro della salute, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.

57.7. I Relatori.

All'emendamento 59.12 dei Relatori, comma 2-bis, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: « presso fino alla fine della lettera.

***0.59.12.1.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

All'emendamento 59.12 dei Relatori, comma 2-bis, lettera a), sopprimere le parole da : e dopo le parole : «presso fino alla fine della lettera.

***0.59.12.2.** Zanella, Grimaldi.

All'emendamento 59.12 dei Relatori, dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

2-ter. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

1-ter. Il trattamento economico di cui al comma 1-bis si compone di una parte fissa, uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e di una parte variabile, ed è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa.

1-quater. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

1-quinquies. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università

e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2-quater. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea, per tutta la durata legale del corso, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2-quinquies. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

0.59.12.4. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 59.12 dei Relatori, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di aumentare il numero borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028

0.59.12.3. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

All'emendamento 59.12 dei Relatori, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero

della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.

0.59.12.5. Bonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», le parole «dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «o delle strutture sanitarie private o libero professionali».

b) al comma 3, dopo le parole: «per tale attività» sono inserite le seguenti: «,svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale,».

59.12. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 64.06 dei Relatori, comma 2, lettera a), sostituire la parola: complessivi con le seguenti: fisici, psicologici e sociali della persona malata

0.64.06.1. Vaccari, Furfaro.

All'articolo aggiuntivo 64.06 dei Relatori, comma 2, lettera b), dopo le parole: di integrazione delle specializzazioni aggiungere le seguenti: di partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di tutela degli utenti e dei cittadini e di supporto alla persona che assiste e si prende cura della persona malata, definita careviver

0.64.06.2. Vaccari, Furfaro.

All'articolo aggiuntivo 64.06 dei Relatori, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

0.64.06.3. Grimaldi, Zanella.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)

1. Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono inserite le seguenti: «della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»;
 - b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono inserite le seguenti: «, i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana».
3. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida e i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi previsti avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il Ministero della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1.

64.06. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027-.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 120, inserire la seguente: all'articolo 121, comma 2, le parole:" è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti:" è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

0.72.033.2. Grimaldi, Piccolotti.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti : 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole: 183,3 milioni di euro con le seguenti : 263,3 milioni di euro.

0.72.033.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

All'emendamento 72.033 dei Relatori, parte principale, Art. 72-bis, comma 1, sostituire le parole : 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e

l'editoria, da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del comma 1;

il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2025.

0.72.033.11. Bonifazi, Del Barba.

All'emendamento 72.033 dei Relatori, parte principale, Art. 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti : 60 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, alle quali è concesso, entro il limite massimo di 60 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2024, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Le modalità per la fruizione del contributo e per la presentazione delle relative domande sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.;

il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

0.72.033.12. Bonifazi, Del Barba.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, art. 78-bis, comma 1, dopo le parole: di Venezia e aggiungere le seguenti:

dell'intero ecosistema naturale

Conseguentemente:

al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, art. 78-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni;

al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 120, inserire la seguente: all'articolo 121, comma 2, le parole: " è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: " è incrementato di 118 milioni di euro per l'anno 2025, e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

0.72.033.3. Zanella, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, art. 78-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro".

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 120, comma 4- bis, sostituire le parole da: 183, 3 milioni di euro per l'anno 2025 fino a: 25 milioni con le seguenti: 358,3 milioni di euro nell'anno 2025, 217,4 milioni di euro nell'anno 2026, 205,4 milioni di euro nell'anno 2027, 265 milioni di euro nell'anno 2028 e 205 milioni.

0.72.033.6. Fassino.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, art. 78-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, dopo la parte consequenziale relativo all'articolo 120, inserire la seguente parte consequenziale: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: "120 milioni" con le seguenti: "115 milioni" e le parole: "200 milioni" con le seguenti: "195 milioni"

0.72.033.7. Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 72.033 dei relatori, parte consequenziale, Art. 95-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, ove nominata, l'autorità delegata per le politiche del mare, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

0.72.033.8. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, art. 95-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Considerate le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, legge n. 147 del 2013, relativa alle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" è prioritariamente destinata, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni da 2025 a 2028, 89 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030, 50 milioni di euro per l'anno 2031 e 37 milioni di euro per l'anno 2032, a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la Marina Militare Italiana.

0.72.033.10. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole: è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029: con le seguenti :è ridotto di 190,8 milioni di euro nell'anno 2025, 44,9 milioni di euro nell'anno 2026, 32,9 milioni di euro nell'anno 2027, 92,5 milioni di euro nell'anno 2028 e 32,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla missione 15 - Comunicazioni; Programma 8 - Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, sostituire le parole:

2025:

CP: + 2.500.000;

CA: + 2.500.000.

2026:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

2027:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

con le seguenti:

2025:

CP: + 10.000;

CS: +10.000.

2026

CP: + 10.000;

CS: +10.000.

2027:

CP: + 10.000;

CS: +10.000.

0.72.033.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le parole da: alla missione 24 - Diritti sociali, fino alle seguenti: 2027: CP: +2.000.000 - CS: +2.000.000 e successivi.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, aggiungere, in fine le seguenti parole:

allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca Missione 23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti modificazioni:

2025

CP:+2.000.000

CS:+2.000.000

2026

CP:+2.000.000

CS:+2.000.000

2027

CP: +2.000.000

CS: +2.000.000"

E successivi

0.72.033.1. Pella, Cannizzaro.

All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, sopprimere le parole da: allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 32 fino alle seguenti: 2027 CP:+3.000.000 CS:+3.000.000 e successivi.

0.72.033.9. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis

(Misure in favore dell'editoria)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri,

previste dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

3. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.

4. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.

all'articolo 74, comma 3, sostituire le parole: e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: , di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Salvaguardia di Venezia)

1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 90.475.000;

CS: - 90.475.000.

dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis

(Fondo per l'economia del mare)

1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 1 – Organi costituzionali, U.d.V. 17.1, apportare le seguenti variazioni:*

2025

CP: 4.000.000

CS: 4.000.000

2026

CP: 4.000.000

CS: 4.000.000

2027

CP: 4.000.000

CS: 4.000.000

e successivi

- b) *alla missione 6 - Giustizia, programma 8 – Autogoverno della magistratura, U.d.V. 19.3, apportare le seguenti variazioni:*

2025

CP: 1.000.000

CS: 1.000.000

2026

CP: 1.000.000

CS: 1.000.000

2027

CP: 1.000.000

CS: 1.000.000

e successive

- c) *alla missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14 – Tutela della privacy, U.d.V. 14.5, apportare le seguenti variazioni:*

2025

CP: 2.000.000

CS: 2.000.000

2026

CP: 2.000.000

CS: 2.000.000

2027

CP: 2.000.000

CS: 2.000.000

e successivi

d) alla missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 22.2, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: 500.000

CS: 500.000

allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 6 Giustizia, programma 2 Giustizia civile e penale, U.d.V. 1.2, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: 1.000.000

CS: 1.000.000

2026

CP: 1.000.000

CS: 1.000.000

2027

CP: 1.000.000

CS: 1.000.000

e successivi

allo stato di previsione stato di previsione del Ministero della difesa, missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 22 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: 3.000.000

CS: 3.000.000

2026

CP: 3.000.000

CS: 3.000.000

2027

CP: 3.000.000

CS: 3.000.000

e successivi

allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

alla missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese; programma 13 - Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa U.d.V. 1.8, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP:0

CS:0

2026:

CP: 9.000.000;

CS: 9.000.000.

2027

CP: 9.000.000;

CS: 9.000.000.

anno terminale 2028

alla missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese; Programma 14 - Interventi in materia di difesa nazionale U.d.V. 1.9, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP:0

CS: 0

2026:

CP: - 9.000.000;

CS: - 9.000.000.

2027

CP: - 9.000.000;

CS: - 9.000.000.

anno terminale 2028

c) alla missione 15 - Comunicazioni; Programma 8 – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: 2.500.000

CS: 2.500.000;

2026:

CP: 2.500.000

CS: 2.500.000;

2027

CP: 2.500.000

CS: 2.500.000;

e successivi

allo stato di previsione del Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:

alla missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2 – Sostegno valorizzazione e tutela del settore spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1

2025:

CP: 2.500.000

CS: 2.500.000;

2026:

CP: 1.500.000

CS: 1.500.000;

2027

CP: 1.500.000

CS: 1.500.000;

e successivi

72.033. I Relatori.

All'emendamento 79.51 dei relatori, comma 1-bis, sostituire le parole: o inseriti in lotti interclusi con le seguenti: eccezion fatta per quelli inseriti in lotti interclusi, ivi inclusi quelli

0.79.51.3. Bonetti.

All'emendamento 79.51 dei relatori, comma 1-bis, sostituire le parole: o inseriti in lotti interclusi con le seguenti: Sono comunque sottoposti alla verifica di assoggettabilità quelli inseriti in lotti interclusi

***0.79.51.1.** Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 79.51 dei relatori, comma 1-bis, sostituire le parole: o inseriti in lotti interclusi con le seguenti: Sono comunque sottoposti alla verifica di assoggettabilità quelli inseriti in lotti interclusi

***0.79.51.2.** Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».

79.51. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 1, alinea, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti previo parere delle competenti commissioni parlamentari

0.79.092.1. Grimaldi, Mari, Ghirra.

All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per i comuni e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica

0.79.092.2. Grimaldi, Mari, Ghirra.

All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti : o indirettamente

0.79.092.3. Grimaldi, Mari, Ghirra.

All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 4, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: dello 0,5 per cento

0.79.092.4. Grimaldi, Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis

(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

- a) la tipologia degli investimenti agevolabili;*
- b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);*
- c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;*
- d) la società Gestore dei servizi energetici – GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;*
- e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spadella gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;*
- f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);*
- g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;*
- h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;*
- i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7;*
- l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;*
- m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;*

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 1 a 7 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previste dai commi da 1 a 7 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 7, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.

5. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.

6. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 1, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.

79.092. I Relatori.

Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali impianti non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

80.0104. I Relatori.

Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un'adeguata capacità di accumulo, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione di energia da fonti rinnovabili non programmabile prevista dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi, nell'anno 2025, del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, sulla base di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

2025: - 1.000.000.

80.0105. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 80.0106, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
- b) alla lettera b), sopprimere il numero 2)

***0.80.0106.1.** Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 80.0106, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), sopprimere il numero 2);*
- b) *alla lettera b), sopprimere il numero 2)*

***0.80.0106.2.** Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.

All'articolo aggiuntivo 80.0106, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), sopprimere il numero 2);*
- b) *alla lettera b), sopprimere il numero 2)*

***0.80.0106.3.** Bonetti.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Proroghein materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «documento di economia e finanza 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029»;

b) al comma 3-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

2)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more degli aggiornamenticonvenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui alprimo periodo sono incrementate, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 percento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nelPiano strutturale di bilancio 2025-2029, ad eccezione delle societàconcessionarie nei cui atti convenzionali non è previsto un incremento delletariffe. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predettiincrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei pianieconomico-finanziari».

80.0106. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 80.0107 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In continuità con quanto disposto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha previsto l'autorizzazione di spesa per un importo di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 destinati al compenso del Commissario straordinario nominato con DPCM 21 novembre 2023 per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" e euro 50.000 per le spese inerenti all'espletamento dell'incarico ed eventualmente al supporto tecnico, si dispone, per le medesime motivazioni e finalità, la prosecuzione dello stanziamento per gli anni 2025 e 2026, al fine di assicurare la necessaria continuità nelle funzioni commissariali. La somma autorizzata di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 è così ripartita: euro 100.000 destinati al compenso del Commissario straordinario e euro 50.000 per la copertura delle spese correlate all'espletamento dell'incarico così forfettariamente indicate.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.80.0107.1. Bellomo.

Dopol'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-*bis*

(Finanziamento di interventi urgenti diriqualficazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture einfrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allosviluppo dei territori)

1.All'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «conuna dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro perl'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

80.0107. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 82.0220 dei Relatori, comma 1, capoverso «Art. 10-ter», sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 si svolgono esclusivamente a titolo gratuito.

0.82.0220.5. Vaccari, Lai.

All'articolo aggiuntivo 82.0220 dei Relatori, comma 1, capoverso «Art. 10-ter», al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per la durata di tre anni aggiungere le seguenti: e nel rispetto della parità di genere.

0.82.0220.1. Bonetti.

All'articolo aggiuntivo 82.0220 dei Relatori, comma 1, capoverso «Art. 10-ter», al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo che nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione dei componenti per cessazione anticipata del mandato.

0.82.0220.2. Bonetti.

Nel titolo IX della parte I, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis

(Introduzione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in materia di istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. Dopo l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:

«Art. 10-ter. – (Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) – 1. Al fine di superare il

contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed a favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni.

2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:

a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;

b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori inattività alla data di presentazione dell'istanza;

c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.

4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione.

5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1.

6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva.

7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante può rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamità naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante

crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento dell'risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 può formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta. L'istante, nei successivi dieci giorni, può accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6.

8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefici previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.

10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 è costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le somme così individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

2025: -40.000;

2026: -40.000;

2027: - 40.000.

82.0220. I Relatori.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis

(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 6 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027. Il contributo è autorizzato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anch'essi successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 2 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili nella legislazione vigente.
4. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.
6. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto dinomina di cui al comma 3 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.

8. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

89.031. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 91.032 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dall'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - CUP D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, non possono, in ogni caso, derivare, all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.

0.91.032.1. Bonafe', Simiani.

Al titolo XI della parte I, dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022)

1. Al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri – CUP D51B21004330001, può avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti

estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

91.032. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: per la regione Emilia-Romagna con le seguenti: per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

93.118. I Relatori.

All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

b) al comma 28, aggiungere, infine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

c) al comma 32:

1) *al terzo periodo, sostituire le parole:* 2,83 milioni di euro *con le seguenti:* 2,82 milioni di euro;

2) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* Conseguentemente, al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di euro 1.820.000 per l'anno 2025»;

b) all'articolo 18, comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: «60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e di euro 100.000 per l'anno 2025».

d) *al comma 35:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* interventi per il ripristino *con aggiungere le seguenti:* interventi locali,;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* deve essere sgomberata *aggiungere le seguenti:* , in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, *e dopo le parole:* interventi per il ripristino *con aggiungere le seguenti:* interventi locali,.

93.119. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 93.044 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 *con le seguenti:* 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni dal 2027 al 2029 *e le parole:* a maggiore vulnerabilità sismica *con le seguenti:* sismicamente vulnerabile;

b) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola:* 50 *con la seguente:* 100;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono *con la seguente:* e;

d) *al comma 8, sostituire la parola:* novanta *con la seguente:* quarantacinque;

e) *al comma 9, sostituire le parole:* pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 *con le seguenti:* pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni dal 2027 al 2029 *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.93.044.3. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 93.044 dei Relatori, comma 7, sostituire le parole: al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono con la seguente: e.

0.93.044.4. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 93.044 dei Relatori, comma 8, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.

0.93.044.5. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 93.044 dei Relatori, comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni e dopo le parole: si provvede inserire le seguenti: per 40 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, nonché per 20 milioni annui si provvede

0.93.044.1. Borrelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 93.044 dei Relatori, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei al comma 2 dell'articolo 9-novies del decreto legge 11 luglio 2024, n. 76, convertito con legge 8 agosto 2024, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «450 per metro quadro» sono sostituite delle seguenti: «600 per metro quadro»;

b) le parole «1200 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 per metro quadro».

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 115,5 milioni di

euro per l'anno 2025, di 194,5 milioni di euro per l'anno e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

0.93.044.2. Borrelli, Grimaldi.

Dopol'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi

per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;

b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisivo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 2 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

7. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζ_E del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 2 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;

d) i termini di conclusione degli interventi ed i termini di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e di euro 3.800.000 per l'anno 2025»;

b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2024,» e dopo le parole: «decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».

93.044. I Relatori.

All'emendamento 93.119 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2021;

b) sopprimere la lettera d)

0.93.119.1. Bonetti.

All'emendamento 104.121 dei Relatori, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

***0.104.121.1.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

All'emendamento 104.121 dei Relatori, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

***0.104.121.2.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'emendamento 104.121 dei Relatori, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sentita con le seguenti: e d'intesa con.

0.104.121.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al terzo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

104.121. I Relatori.

All'emendamento 110.125 dei Relatori, comma 2-bis, dopo le parole: per l'anno 2002 aggiungere le seguenti: e 2003

0.110.125.1. Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire interventi urgenti e ordinari e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

110.125. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, comma 1, dopo la parola: retribuiti aggiungere le seguenti: né a titolo gratuito

0.111.04.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, comma 4, dopo le parole: salva autorizzazione aggiungere le seguenti: nel caso di incarichi di cui al comma 1 a titolo gratuito

0.111.04.6. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il percettore di cui ai commi 1, 4 e 5 deve entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge richiedere l'autorizzazione agli organi di appartenenza.

0.111.04.1. Pella, Cannizzaro.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 1, della legge 9 novembre 1999, n. 418, è sostituito dal seguente:

«Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una paga oraria pari a euro 9, moltiplicata per il numero di ore lavorate nell'arco di ciascun mese del mandato.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

0.111.04.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un incremento dell'indennità, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 novembre 1999, n. 418, pari, per ciascuna mensilità in corso d'anno, a 8 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

0.111.04.9. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

0.111.04.2. Toni Ricciardi.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, comma 4, dopo le parole: ai parlamentari delle Repubblica aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei parlamentari eletti all'estero,.

0.111.04.3. Toni Ricciardi.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, comma 4, dopo le parole: preventiva autorizzazione aggiungere le seguenti: che potrà essere, e aggiungere, in fine, le seguenti: unicamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro all'anno.

0.111.04.4. Cannata.

Dop'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

1. I componenti del Governo non possono svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea.

2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.

4. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai parlamentari della Repubblica e ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

5. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.

6. All'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposto il trattamento economico complessivo»;

b) al comma 2, le parole: «l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico».

7. All'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «con l'indennità», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con il trattamento economico».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, valutati in 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

111.04. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* non possono svolgere incarichi retribuiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettati ad obblighi fiscali in Italia, anche mediante interposizione di persona o di società o enti;

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* , salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti;

c) *sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9*

0.111.04.11. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'articolo aggiuntivo 111.04 dei Relatori, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

0.111.04.10. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 113.

(Contributo alla finanza pubblica daparte di società pubbliche)

1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

113.4. I Relatori.

All'emendamento 113.4 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione dei costi per le consulenze relative a operazioni di carattere strategico

0.113.4.1. Bonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Isoggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo

33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

114.1. I Relatori.

All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce Missione 10 - Comunicazioni (15), Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4).

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 - Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 - Fondi da assegnare (1) con i seguenti:

2025: 55.407;

2026: 56.464;

2027: e successivi: 46.774.

0.119.15.2. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 119.5 del Governo, all'Allegato III, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, alla voce Missione 1 - Competitività e sviluppo e delle imprese (11), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.8 - Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (1.8), con i seguenti: 39.018;

sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.9, Interventi in materia di difesa nazionale (14), con i seguenti: 120.676.

0.119.15.5. Bonetti.

All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sopprimere la voce Missione 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4), Programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (2).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: - 47.809.000;

2026: - 50.177.000;

2027: - 42.676.000

0.119.15.4. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.

All'emendamento 119.15 del Governo, all'Allegato III, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4), con i seguenti:

2025: 45.688, di cui predeterminate per legge 34.217;

2026: 46.883, di cui predeterminate per legge 35.711;

2027 e successivi: 46.976, di cui predeterminate per legge 35.804;

alla medesima Missione 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (2), con i seguenti:

2025: 32.206, di cui predeterminate per legge 31.521;

2026: 34.574, di cui predeterminate per legge 34.190;

2027 e successivi: 34.573, di cui predeterminate per legge 34.155.

alla medesima Missione 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.13 - Diplomazia pubblica e culturale (18), con i seguenti:

2025: 3.779, di cui predeterminate per legge 35;

2026: 3.740, di cui predeterminate per legge 35;

2027 e successivi: 3.640, di cui predeterminate per legge 35;

sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), con i seguenti:

2025: 15.771, di cui predeterminate per legge 15.000;

2026: 15.887, di cui predeterminate per legge 15.000;

2027 e successivi: 8.406, di cui predeterminate per legge 7.500;

alla medesima Missione 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5), con i seguenti:

2025: 15.771, di cui predeterminate per legge 15.000;

2026: 15.887 di cui predeterminate, per legge 15.000;

2027 e successivi: 8.406, di cui predeterminate per legge 7.500.

0.119.15.1. Grimaldi.

All'emendamento 119.5 del Governo, all'Allegato III, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, alla voce Missione 1 - Istruzione scolastica (22), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.6 - Istruzione del primo ciclo (17), con i seguenti: 11.595.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 114.888.000 euro.

0.119.15.6. Bonetti, Grippo.

All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: - 27.629.000;

2026: - 57.929.000;

2027: - 53.429.000.

0.119.15.3. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 119.5 del Governo, all'Allegato III, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alla voce Missione 1 - Ricerca e innovazione (17), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22), con i seguenti: 120.822.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 70,5 milioni di euro.

0.119.15.7. Bonetti.

Sostituire l'allegato III con il seguente:

119.15. Governo.

All'articolo aggiuntivo 123.032 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione con le seguenti: Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

0.123.032.3. Sarracino, Ubaldo Pagano.

All'articolo aggiuntivo 123.032 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: degli enti locali e alla con le seguenti: dei comuni delle aree interne e delle isole minori per la

0.123.032.1. Sarracino, Ubaldo Pagano.

All'articolo aggiuntivo 123.032 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati per gli interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

1-bis.1. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono destinate prioritariamente ai comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

1-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-bis.1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

0.123.032.4. Bonetti.

All'articolo aggiuntivo 123.032 dei Relatori, comma 2, dopo la parola: investimenti inserire le seguenti: nei comuni delle aree interne e delle isole minori

0.123.032.2. Sarracino, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 18.560.000 euro per l'anno 2025, di 20.260.000 euro per l'anno 2026 e di 19.102.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.

2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 26.600.000 euro per l'anno 2025, di 20.950.000 euro per l'anno 2026 e di 8.400.000 per l'anno 2027, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, socio-sanitarie assistenziale, di mobilità, e di riqualificazione ambientale nonché di recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure legate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione famiglia lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché al recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.310.000 euro per l'anno 2025, 41.810.000 per l'anno 2026 e 27.502.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

123.032. I Relatori.

All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parte principale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -89.400.000;

alla Tabella A, voce Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:

2025: -20.000.000.

b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Conseguentemente, sostituire l'articolo 118 con il seguente:

Art. 118

(Misure in materia di produzioni cinematografiche)

1. Nelle more di una riforma organica della disciplina degli incentivi e sostegni alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, per l'anno 2025, gli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220, i contributi automatici di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge n. 220 del 2016, nonché i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 220 del 2016, sono stabiliti nella misura, rispettivamente, di 541 milioni di euro, di 40 milioni di euro e di 46,7 milioni di euro.

0.Tab.A.17.3. Grippto, Bonetti.

All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: - 1.000.000 con le seguenti:

2025: -4.025.042;

2026: -2.425.121;

2027: -2.422.883.

b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: +3.025.042;

CS: +3.025.042.

2026:

CP: +2.425.121;

CS: +2.425.121.

2027:

CP: +2.422.883;

CS: +2.422.883.

0.Tab.A.17.1. Bonetti, Grippo.

All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: - 1.000.000 con le seguenti:

2025: -14.293.595;

2026: -18.793.595;

2027: -18.343.595.

b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: +13.293.595;

CS: +13.293.595.

2026

CP: +18.793.595;

CS: +18.793.595.

2027

CP: +18.343.595;

CS: +18.343.595.

0.Tab.A.17.5. Bonetti, Grippo.

All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: - 1.000.000 con le seguenti:

2025: -1.071.450;

2026: -70.550;

2027: -48.050.

b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: +71.450;

CS: +71.450.

2026:

CP: +70.550;

CS: +70.550.

2027:

CP: + 48.050;

CS: + 48.050.

0.Tab.A.17.6. Bonetti, Grippo.

All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: - 1.000.000 con le seguenti:

2025: -27.399.058;

2026: -25.535.882;

2027: -26.798.600.

b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: +26.399.058;

CS: +26.399.058.

2026:

CP: +25.535.882;

CS: +25.535.882.

2027:

CP: +26.798.600;

CS: +26.798.600.

0.Tab.A.17.2. Bonetti, Grippo.

All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: - 1.000.000 con le seguenti:

2025: -1.797.028;

2026: -797.028;

2027: -797.028.

b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis

(Contributi a favore dei collegi universitari)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere

nazionale e internazionale, nonché il contributo alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, sono, rispettivamente, incrementati di 747.028 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

0.Tab.A.17.4. Bonetti.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

2025: – 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 - Ricerca e innovazione, Programma 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

Tab.A.17. I Relatori.

Alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 - Ricerca e innovazione, Programma 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2026:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2027:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Tab.A.18. I Relatori.


All'emendamento Governo Tab. 2. 4, al capoverso "All'articolo 126", sopprimere le lettere a), b) e c).


0.Tab.2.4.1. Riccardo Ricciardi, Scutella', Pellegrini, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


Sostituire l'allegato III con il seguente:

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla [nome della società].

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della [nome della società].








© Immagine coordinata: Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata.

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della [nome della società].

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla [nome della società].

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della [nome della società].

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della [nome della società].



© Immagine coordinata: Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata.

© Immagine coordinata: Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata. Immagine coordinata.

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla [nome della società].

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della [nome della società].

Il presente documento è proprietà di [nome della società] e contiene informazioni riservate. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della [nome della società].

TAB.2

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: 95.262.000

CS: 95.262.000

2026:

CP: 95.262.000

CS: 95.262.000

2027:

CP: 95.262.000

CS: 95.262.000

2028:

CP: 95.262.000

CS: 95.262.000

2029:

CP: 95.262.000

CS: 95.262.000

2030:

CP: 6.542.000

CS: 6.542.000

2031:

CP: 6.542.000

CS: 6.542.000

b) alla Missione 23 – Fondida ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 95.262.000

CS: - 95.262.000

2026:

CP: - 95.262.000

CS: - 95.262.000

c) alla Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, apportare le seguenti variazioni:

2027:

CP: - 95.262.000

CS: - 95.262.000

2028:

CP: - 95.262.000

CS: - 95.262.000

2029:

CP: - 95.262.000

CS: - 95.262.000

2030:

CP: - 6.542.000

CS: - 6.542.000

2031:

CP: - 6.542.000

CS: - 6.542.000

d) alla Missione 5 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 5.1– Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna delPaese, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -3.047.765

CS: -3.047.765

2026:

CP: -9.923.105

CS: -9.923.105

e) alla Missione 1 – Politichefinanziarie ed economiche di bilancio e tutela della finanza pubblica,Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni di naturaeconomica-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: 3.047.765

CS: 3.047.765

2026:

CP: 9.923.105

CS: 9.923.105

Tab.2.4. Governo.

Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 - Politiche competitive,

della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, Missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.1, Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -7.000.000;

CS: -7.000.000.

Tab.13.3. I Relatori.